

Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0101 165/2023

Responsabile Istruttoria
DAUPHIN DENISE

Determina n. 62 del 14/03/2023

Oggetto: ACCERTAMENTO DEL TRASFERIMENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PER REINTEGRARE IL MINOR GETTITO RELATIVO ALLA SOPPRESSIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA, AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L. R. 19/2012, PER L'ANNO 2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (*Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale*), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, che ha, tra l'altro, istituito una addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni e ne ha definito le misure sulla base dei consumi effettuati per qualsiasi uso nelle abitazioni;

VISTO l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (*Disposizioni urgenti in materia di federalismo fiscale municipale*), che ha disposto la non applicazione, a decorrere dall'anno 2012, dell'addizionale di cui al citato d.l. 511/1988 nelle Regioni a statuto ordinario;

VISTO, altresì, il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento*) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che all'articolo 4, comma 10, ha eliminato, a decorrere dal 1° aprile 2012, l'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica mediante l'abrogazione dell'art. 6 del d.l. 511/1988, con la conseguente disapplicazione di tale tributo nei confronti degli enti locali ricadenti nel territorio delle Regioni a Statuto speciale;

RILEVATO che il secondo periodo del citato art. 4, comma 10, del d.l. 16/2012, ha stabilito che il minor gettito derivante dalla soppressione di tale tributo è reintegrato agli enti locali dalle rispettive Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATO che, per dare attuazione a tale previsione, con l'articolo 6 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (*Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012-2014*) la Regione autonoma Valle d'Aosta ha stabilito che il reintegro è effettuato secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali;

RICHIAMATA la deliberazione n. 1865 in data 21 settembre 2012, ad oggetto “*Definizione, ai sensi dell’art. 6 della l.r. 19/2012, dei criteri e delle modalità per il reintegro ai Comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell’addizionale comunale all’accisa sull’energia elettrica. Determinazione importi del reintegro anno 2012 e impegno di spesa.*”, con la quale la Giunta regionale ha stabilito, previo parere favorevole del Consiglio permanente degli enti locali, i criteri e le modalità per il reintegro ai Comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell’addizionale comunale all’accisa sull’energia elettrica, corrispondente al valore medio del mancato introito degli ultimi anni, definendo nel contempo gli importi da assegnare a ciascun Comune, risultanti dalla “Tabella A”, che ammontano a complessivi € 1.499.882,40 per l’anno 2012 e ad € 1.999.843,20 annui a decorrere dall’anno 2013;

RICHIAMATO il provvedimento dirigenziale n. 949 del 21.02.2023, ad oggetto: “*Trasferimento finanziario ai Comuni per reintegrare il minor gettito relativo alla soppressione dell’addizionale comunale all’accisa sull’energia elettrica, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 19/2012 per l’anno 2023. Impegno di spesa*”;

PRECISATO che l’importo che verrà trasferito a favore del Comune di Valtournenche da parte della Regione Autonoma Valle d’Aosta è pari ad € 81.513,40;

RITENUTO di dover accertare contabilmente l’importo suddetto di € 81.513,40 nella risorsa 222221/0 del bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, esercizio 2023;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*) e, in particolare, l’art. 183 in materia di “*Impegno di spesa*”;
- il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42*) e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2) che, tra l’altro, disciplina le modalità ed i limiti di assunzione dell’impegno di spesa;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta*) e, particolarmente, l’art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il Regolamento comunale generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione di Consiglio comunale **n. 2 del 28/02/2022**, con la quale si approvavano il bilancio pluriennale di previsione e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2022/2024;
- la deliberazione di Giunta comunale **n. 31 del 16/03/2022**, con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell’art. 46, comma 5, della L. R. 7/12/1998, n. 54 e dell’art. 169 del D.lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che:

- l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato, Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto del Ministro dell’Interno in data 14/12/2022 ha differito il termine per l’approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023/2025 al 31/03/2023 e ha contestualmente autorizzato, fino a

tale data, l'esercizio provvisorio di bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- come da Circolare del Ministro dell'Interno n. 128 del 30/12/2022 il termine per l'approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023/2025 è stato differito al 30/04/2023 ed è stato contestualmente autorizzato, fino a tale data, l'esercizio provvisorio di bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Comune di Valtournenche, nelle more dell'approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023/2025, uniforma la propria gestione al disposto normativo sopra richiamato;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli articoli 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI ACCERTARE nel bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2023, l'entrata di € 81.513,40 alla risorsa di bilancio 222221/0 P.D.C.F. E.2.01.01.02.001, derivante dal trasferimento finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta a favore del Comune di Valtournenche per il reintegro del minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 6 della L. R. 19/2012;
2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli uffici competenti, per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;
3. DI DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il sottoscritto in qualità di responsabile dell'Area finanziaria, ai sensi dell'art. 46, commi da 3 a 6, della L. R. 54/1998;
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli uffici competenti, per la corretta esecuzione di quanto qui disposto.

**Sottoscritta dal Responsabile
(REY RENE')
con firma digitale**